

Scambio di note del 28 marzo 2008

tra la Svizzera e la Comunità europea relativo al recepimento
del regolamento (CE) n. 863/2007 che istituisce RABIT

(Sviluppo dell'acquis di Schengen)

Approvato dall'Assemblea federale il 3 ottobre 2008¹

Entrato in vigore il 30 gennaio 2009

Traduzione²

Missione svizzera
presso l'Unione europea

Bruxelles, 28 marzo 2008

Segretariato generale del
Consiglio dell'Unione europea
Direzione generale H
Giustizia e affari interni
Bruxelles

La Missione svizzera presso l'Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e ha l'onore di accusare ricezione della notifica del Consiglio del 4 luglio 2007, emessa in virtù dell'articolo 7 paragrafo 2 lettera a prima frase dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004³, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:

«In applicazione degli articoli 7 paragrafo 2 lettera a prima frase e 14 paragrafo 1 dell'Accordo di associazione della Svizzera all'acquis di Schengen, l'adozione dell'atto seguente è notificata alla Svizzera:

- Proposta di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 limitatamente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati (LA + S).

RS 0.362.380.019

¹ RU 2009 4583

² Dal testo originale inglese.

³ RS 0.362.31

Documento del Consiglio: PE-CONS 3616/07 FRONT 52 COMIX 424
CODEC 431 + REV 1 (ga) 10087/07 CODEC 598 FRONT 59 COMIX 503
+ COR 1 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 2 COR 1 (ga)

Data d'approvazione: 12.06.2007⁴».

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera a seconda frase dell'Accordo di associazione e con riserva dell'adempimento dei requisiti costituzionali della Svizzera, la Missione svizzera presso l'Unione europea informa il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell'atto annesso alla notifica del Consiglio. L'atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo di associazione, la Svizzera informa immediatamente il Consiglio dell'Unione europea non appena tutti i requisiti costituzionali sono stati soddisfatti.

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 3 dell'Accordo di associazione, la notifica del Consiglio del 4 luglio 2007 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e la Comunità europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e la Comunità europea.

Il presente accordo entrerà in vigore quando la Svizzera avrà comunicato il soddisfacimento dei requisiti costituzionali. Esso può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 dell'Accordo di associazione.

Una copia della presente nota è trasmessa alla Commissione delle Comunità europee, Segretariato generale, SG.A.3, Bruxelles.

La Missione svizzera presso l'Unione europea coglie la presente occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea l'assicurazione della sua alta considerazione.

⁴ Regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 lug. 2007, che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitatamente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati, GU L 199 del 31.7.2007, p. 30.